



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2012 (07.12)
(OR. en)**

17444/12

**SOC 989
JAI 891
FREMP 153
EDUC 368
COHOM 268**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	16382/12 SOC 939 JAI 807 FREMP 138 EDUC 351 COHOM 254
Oggetto:	Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica - Conclusioni del Consiglio

Si allega per le delegazioni la versione finale delle conclusioni adottate dal Consiglio EPSCO nella sessione del 6 dicembre 2012.

**Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno
a favore delle vittime di violenza domestica**

Conclusioni del Consiglio¹

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1. Per violenza di genere contro le donne s'intende la violenza diretta contro una donna a causa del fatto che è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato; costituisce una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla dignità, alla parità tra donne e uomini, alla non discriminazione e all'integrità fisica e mentale.
2. Donne e ragazze sono le principali vittime della violenza di genere. Le donne vittime di tale violenza e i figli che ne sono testimoni hanno spesso bisogno di assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza².
3. La violenza contro le donne riguarda la società nel suo complesso e rappresenta un ostacolo alla partecipazione attiva delle donne nella società.

¹ Conclusioni adottate nel quadro dell'esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, con particolare riguardo al settore critico "D: Violenza contro le donne".

² Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, considerando 17.

4. La violenza contro le donne viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali ed è una manifestazione (o il risultato) della discriminazione contro le donne, e comprende qualsiasi atto di violenza fondato sul genere che si traduce, o può tradursi, in sofferenze o danni fisici, sessuali, psicologici o economici per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata³.
5. La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente impari tra uomini e donne ed è causa e conseguenza della disuguaglianza di genere.
6. Norme sociali, tradizionali e culturali discriminatorie e stereotipi fondati sul genere contribuiscono alla violenza contro le donne e perpetuano un atteggiamento di indifferenza e compiacenza verso questo grave problema.
7. Si devono condannare tutte le forme di violenza contro le donne in quanto violazioni del pieno godimento da parte delle donne dei diritti umani, **RIBADENDO** che non si possono addurre considerazioni basate su consuetudini, tradizioni, cultura, vita privata, religione o sul cosiddetto "onore" per giustificarle né per eludere gli obblighi degli Stati membri relativamente alla loro prevenzione ed eliminazione e all'azione penale contro gli autori di violenze.
8. Combattere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne richiede coordinazione delle politiche, a livello nazionale e a tutti gli altri livelli pertinenti, e un approccio globale che affronti le questioni chiave della prevenzione, della protezione, del sostegno alle vittime e dell'azione penale contro gli autori di violenze nonché altri interventi orientati nello stesso senso.

³ Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a tutti gli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza e risoluzione 48/104 dell'UNGA del 20 dicembre 1993. Conclusioni del Consiglio dell'UE sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'UE (2010).

9. È difficile reperire informazioni sulla portata e sulle conseguenze della violenza contro le donne poiché questa rimane spesso nascosta. Ciò contribuisce a far sì che sia a livello nazionale sia a livello dell'UE i dati disponibili e comparabili siano carenti, fattore che limita la comprensione della portata reale della violenza contro le donne e delle sue conseguenze e impedisce l'ulteriore elaborazione di politiche, strategie ed azioni. Di conseguenza è importante individuare, usare e sviluppare ulteriormente opportune fonti di informazione.
10. Mettere a disposizione una gamma completa di servizi specializzati di sostegno a favore delle donne vittime di violenza e dei figli che ne sono testimoni è fondamentale per la protezione delle donne dalla violenza, per la prevenzione della sua recidiva e per consentire alle donne e ai figli coinvolti di risollevarsi e ricostruire le proprie vite.
11. "Dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle donne" costituisce uno dei cinque settori prioritari individuati dalla strategia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini (2010-2015). Il Consiglio ha appoggiato tale priorità e ha sollecitato misure adeguate, anche nell'ambito del patto europeo per la parità di genere (2011-2020).
12. La piattaforma d'azione di Pechino adottata in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi nel 1995 individua la "violenza contro le donne" come uno dei dodici settori critici e rileva, tra l'altro, che i governi dovrebbero "adottare misure per garantire la protezione delle donne soggette alla violenza"⁴. Nel 2002, durante la presidenza danese, il Consiglio ha adottato conclusioni in cui esaminava l'operato in questo settore critico e definiva sette indicatori in materia di *violenza domestica contro le donne*⁵. Partendo da questa iniziativa, la presidenza cipriota ha scelto di concentrarsi sulla questione dei *servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica* e di monitorare i progressi applicando gli indicatori su questo tema.

⁴ Piattaforma d'azione di Pechino, punto 124(d).

⁵ 1) Profilo delle donne vittime di violenze, 2) profilo degli uomini autori di violenze, 3) sostegno alle vittime, 4) misure nei confronti degli uomini autori di violenze per interrompere il ciclo della violenza, 5) formazione di personale specializzato, 6) misure statali per eliminare la violenza contro le donne e 7) valutazione.

13. Nel loro programma di 18 mesi, le tre presidenze (polacca, danese e cipriota) si sono impegnate ad "appoggiare attivamente tutte le iniziative riguardanti le misure di lotta alla violenza sulle donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile, in particolare i relativi aspetti transfrontalieri, tenuto conto anche degli sviluppi presso altri consessi internazionali quali il Consiglio d'Europa"⁶.
14. Nell'ambito dell'esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha preparato una relazione sul tema "Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri dell'UE: violenza contro le donne: sostegno alle vittime". La relazione presenta un quadro sull'attuale situazione della violenza domestica contro le donne negli Stati membri dell'UE e illustra misure legislative e politiche recenti finalizzate ad affrontare il problema e le sfide ancora aperte. La relazione comprende inoltre un'analisi dettagliata della questione del sostegno alle vittime che si fonda sul pertinente indicatore stabilito dal Consiglio nel 2002⁷.
15. L'eliminazione e la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze sarà il tema prioritario della 57^a sessione della commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite che si terrà nel 2013.
16. Le presenti conclusioni si fondano sugli impegni politici espressi dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dal Consiglio europeo, dalla Commissione e da altri attori in tale settore, compresi i documenti elencati nell'allegato II.

⁶ 11447/11, pag. 87.

⁷ Cfr. 14578/02, indicatore 3.

17. **PRENDENDO ATTO:**

del risultato della Conferenza europea sulla lotta alla violenza contro le donne nell'UE, tenutasi a Nicosia l'8 e 9 novembre 2012 con l'obiettivo di passare in rassegna i progressi compiuti a livello dell'Unione e di agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri in questo settore nonché della conferenza della presidenza dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) dedicata al tema "Superare il logoramento dovuto alla violenza domestica tramite azioni di polizia", svoltasi a Limassol dal 10 al 12 luglio 2012 nell'ambito di un progetto più ampio avviato dalla polizia cipriota al fine di elaborare un manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per superare il logoramento dovuto a situazioni di violenza domestica e dei risultati della conferenza annuale sulle migliori prassi e del premio europeo per la prevenzione della criminalità della rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) il cui tema, per il 2012, è la polizia di prossimità come strumento di prevenzione della criminalità in relazione a furti con effrazione, violenza domestica e delinquenza minorile;

18. La relazione sul tema "Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri dell'UE: violenza contro le donne: sostegno alle vittime" preparata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere su richiesta della presidenza cipriota⁸. Se da un lato sono stati compiuti progressi, dall'altro i servizi di sostegno forniti variano nettamente all'interno dell'UE in termini di capacità, qualità e distribuzione geografica. Sono necessari maggiori sforzi, in particolare al fine di garantire un efficace coordinamento del sistema di sostegno pubblico, finanziamenti sostenibili per i servizi di sostegno specializzati, programmi di prevenzione mirati e una formazione sistematica del personale che si occupa delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza contro le donne, nonché di migliorare la raccolta dei dati sulla violenza contro le donne a livello nazionale e dell'UE.

⁸ Cfr. 16064/12 ADD 1.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

19. definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi-agenzia, laddove opportuno, per combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione e all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze e altri interventi orientati nello stesso senso; e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi;
20. considerare l'elaborazione di una strategia europea di prevenzione e lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne conformemente alle conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea adottate nel 2010;
21. migliorare, sia a livello nazionale che dell'UE, la raccolta e la diffusione di dati amministrativi e statistici comparabili, affidabili e regolarmente aggiornati, disaggregati per genere, età e relazione vittima-autore della violenza, riguardanti le vittime e gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne, collaborando con gli istituti di statistica nazionali ed europei e avvalendosi pienamente, laddove opportuno, dell'operato dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e sostenere la ricerca e lo scambio di buone pratiche in questo settore;
22. migliorare la registrazione e il trattamento delle denunce, ricevute a livello di Stati membri, da parte delle autorità di polizia, giudiziarie, sanitarie e sociali e delle altre autorità, agenzie, istituzioni e ONG competenti, che operano nel campo della violenza contro le donne, nonché l'individuazione di casi legati a tutte le forme di violenza contro le donne mediante l'uso, ad esempio, del manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per superare il logoramento dovuto a situazioni di violenza domestica;

23. fornire adeguata formazione, o intensificarla, per il personale specializzato del settore che si occupa delle vittime e degli autori di tutti gli atti di violenza contro le donne e, se del caso, e conformemente alla normativa e alle prassi nazionali, rafforzare le unità speciali e/o le unità di polizia e le task force speciali che si occupano delle donne vittime di tali atti;
24. garantire che i servizi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza siano forniti in modo adeguato e abbiano una prospettiva basata sulla parità di genere con il precipuo fine di proteggere ed emancipare le donne e i loro figli, e che tali servizi siano adattati alle loro esigenze specifiche, immediate e a più lungo termine e alla loro sicurezza;
25. cercare di far sì che siano disponibili programmi di sostegno, tesi a prevenire ulteriori violenze, per gli autori di violenze contro le donne e incoraggiare questi ultimi a prendervi parte;
26. rafforzare il servizio sanitario nazionale e le infrastrutture sociali per promuovere la parità di accesso delle donne vittime della violenza all'assistenza sanitaria pubblica e affrontare le conseguenze sulla salute di tutte le forme di violenza contro donne e ragazze;
27. rafforzare e sostenere la cooperazione multi-agenzia e multidisciplinare coinvolgendo tutte le parti interessate pertinenti, comprese le organizzazioni femminili e le ONG, che svolgono un importante ruolo nella lotta alla violenza contro le donne e nella fornitura di servizi alle vittime di tale violenza e ai loro figli;
28. riflettere sull'istituzione di una helpline europea (nell'ambito del sistema di numerazione che inizia con "116") tramite l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli rimanenti a livello nazionale, per assistere le vittime della violenza contro le donne;

29. monitorare, su base regolare, la situazione della violenza contro le donne, compresi i servizi di sostegno a favore delle vittime della violenza domestica, usando gli indicatori stabiliti nel 2002 e riportati nell'allegato I, in linea con quanto già posto in essere per il follow-up della piattaforma d'azione di Pechino, promuovere ulteriori ricerche sulle altre forme di violenza contro le donne anche al fine di sviluppare e migliorare ulteriormente tali indicatori così da permettere un monitoraggio ed un comparabilità efficaci, avvalendosi dell'operato dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

INVITA IL PARLAMENTO EUROPEO, LA COMMISSIONE EUROPEA E GLI STATI MEMBRI, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

30. prendere in considerazione di siglare, ratificare ed attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, fatta salva la possibilità di futuri negoziati su eventuali adesioni all'UE;
31. svolgere e sostenere attività di sensibilizzazione a lungo termine, anche mediante programmi di istruzione e formazione, per combattere norme tradizionali, culturali e sociali discriminatorie e lottare contro gli stereotipi sessisti più diffusi e la stigmatizzazione sociale che legittimano e perpetuano la violenza contro le donne. L'impatto di tali iniziative sui diversi gruppi di destinatari interessati dovrebbe coinvolgere tutte le pertinenti autorità e ONG ed essere monitorato e valutato efficacemente;
32. dedicare attenzione alla prevenzione primaria della violenza contro le donne mediante, fra l'altro, il riconoscimento del ruolo del sistema educativo come una delle principali fonti di socializzazione e uno dei più importanti veicoli di trasmissione di norme tradizionali, culturali e sociali che possono anche comprendere elementi negativi, quali stereotipi e ruoli rigidi di genere, suscettibili di portare a violenze contro le donne;

33. mettere in evidenza il ruolo e la responsabilità cruciali degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne, anche incoraggiando gli uomini a pronunciarsi contro la violenza, e assicurare che il ruolo degli uomini e dei ragazzi sia preso in considerazione nella totalità delle strategie, dei piani d'azione e delle altre misure intese a ridurre e a eliminare la violenza contro le donne;
34. rafforzare la protezione delle vittime della violenza contro le donne quando esse esercitano il loro diritto di circolare liberamente nell'Unione europea, anche tramite l'attuazione tempestiva ed efficace della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (in materia penale) o misure civili analoghe, tenendo conto dei diversi sistemi giudiziari all'interno dell'UE;
35. assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, che rafforzerà le norme minime dell'UE, in particolare migliorando l'accesso delle vittime della violenza contro le donne e dei loro familiari all'assistenza alle vittime generale o specializzata, a seconda delle loro esigenze;
36. dedicare particolare attenzione agli interessi e alle difficoltà di tutte le donne e le ragazze che si trovano in situazioni di vulnerabilità e che sono oggetto di discriminazione multipla al fine di garantire che la protezione dalla violenza e il sostegno a favore delle vittime raggiungano tutte le parti della società, compresi i gruppi emarginati;
37. garantire finanziamenti adeguati e sostenibili, a livello UE e nazionale, per far avanzare la parità tra uomini e donne e combattere la violenza contro le donne, fatti salvi i negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale (2014-2020);
38. prendere in considerazione di designare il 2015 Anno europeo della tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne, al fine di sensibilizzare e richiamare l'attenzione sul fenomeno diffuso della violenza contro le donne e sul suo impatto sulla società.

39. **INVITA GLI STATI MEMBRI, IL SEAE e LA COMMISSIONE EUROPEA,**
nell'ambito delle rispettive competenze, a rafforzare il loro sostegno ai paesi partner nel combattere la violenza contro le donne e tutte le forme di discriminazione contro donne e ragazze, anche mediante il sostegno ad attori non statali, conformemente agli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e al piano d'azione dell'UE 2010-2015 sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile.
-

Indicatori e sottoindicatori relativi alla "violenza domestica contro le donne"⁹

	Indicatore	Sottoindicatore
1. Profilo delle donne vittime di violenze	A. Numero di donne vittime di violenza domestica	<ul style="list-style-type: none">➤ numero di vittime secondo le statistiche penali➤ numero di vittime secondo le indagini➤ numero di decessi a seguito di violenze domestiche➤ percentuale della violenza domestica sul totale dei reati violenti➤ eventuali altri dati statistici pertinenti in materia di donne vittime di violenze e della presenza di figli a carico, ad esempio numero di donne che chiedono assistenza al sistema sanitario in seguito a probabili violenze domestiche, numero di vittime che cercano rifugio in centri di crisi
	B. Informazioni generali sulle donne vittime di violenze	<ul style="list-style-type: none">➤ rapporto con l'autore della violenza➤ età➤ stato civile➤ cittadinanza➤ eventuali altre informazioni generali pertinenti, ad es. studi/formazione, situazione lavorativa

⁹ Indicatori stabiliti nel 2002 (doc. 14578/02).

2. Profilo degli uomini autori di violenze	A. Numero degli autori di violenze domestiche	<ul style="list-style-type: none"> ➤ numero degli autori di violenze domestiche secondo le statistiche penali ➤ numero degli autori di violenze domestiche che chiedono assistenza nel quadro di programmi ufficiali o gestiti da volontari, ad esempio in centri di crisi ➤ numero degli autori di violenze domestiche secondo le indagini ➤ eventuali altri dati statistici pertinenti in materia di autori di violenze domestiche, ad esempio numero di uomini che chiedono assistenza al sistema sanitario
	B. Informazioni generali sugli autori di violenze	<ul style="list-style-type: none"> ➤ rapporto con la vittima ➤ età ➤ stato civile ➤ cittadinanza ➤ eventuali altre informazioni generali pertinenti, ad es. studi/formazione, situazione lavorativa

<p>3. Sostegno alle vittime</p>	<p>A. Tipi di sostegno alle vittime</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ centri di consulenza ➤ servizi di emergenza ➤ linea diretta 24 ore su 24 ➤ centri di crisi per le donne, compresi il numero di posti di ricovero in rapporto alla popolazione, il numero di richieste di ricovero, il numero di rifiuti, il finanziamento dei centri ➤ guida delle possibilità di sostegno ➤ unità speciali di polizia/gruppi operativi a sostegno delle vittime ➤ consulenza legale per le vittime ➤ informazioni ufficiali su Internet riguardo alla violenza contro le donne ➤ sostegno/formazione per aiutare le vittime a reinserirsi nel mercato del lavoro ➤ protocolli sanitari per le vittime (compilati anonimamente), ad esempio assistenza e cure mediche ➤ coordinamento del sistema di sostegno pubblico ➤ servizi speciali di sostegno per categorie vulnerabili ➤ altre eventuali misure di sostegno
--	---	--

4. Misure nei confronti degli uomini autori di violenze per interrompere il ciclo della violenza	A. Misure volte a interrompere il ciclo della violenza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ consulenza ➤ trattamento psicologico/psichiatrico ➤ programmi di risocializzazione durante la detenzione ➤ centri di crisi maschili ➤ eventuali altre misure
5. Formazione di personale specializzato	A. Tipo di formazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tipo di formazione del nuovo personale ➤ tipo di formazione del personale attuale
	B. Categorie interessate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ personale di polizia ➤ personale giudiziario ➤ operatori sanitari ➤ operatori del settore dell'istruzione, specialmente insegnanti ➤ altri eventuali organismi previsti dalla legge quali assistenti sociali e interpreti ➤ ONG, compresi i volontari attivi presso i centri di crisi ➤ altre eventuali categorie
6. Misure statali per eliminare la violenza contro le donne	A. Legislazione e giustizia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ stato attuale della legislazione ➤ cambiamenti della legislazione negli ultimi 5 anni ➤ numero di sentenze ➤ numero di ricorsi civili con esito positivo, ad esempio azioni inibitorie e ordini di esclusione ➤ numero di condanne - specificare ➤ numero di casi archiviati ➤ altre eventuali misure, ad es. allontanamento dell'autore dal domicilio familiare, provvedimenti restrittivi

	B. Indagini e progetti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ quali progetti sono stati avviati dallo Stato negli ultimi 5 anni? ➤ quali progetti sono stati avviati in contesti diversi dallo Stato negli ultimi 5 anni?
	C. Politica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ il Governo ha adottato una strategia in materia di violenza contro le donne? ➤ in tal caso, quando? ➤ quali sono i temi di questa strategia (obiettivi, scadenze)? ➤ risorse attribuite per l'attuazione della strategia ➤ la strategia prevede tra l'altro la creazione di partenariati tra organi governativi e ONG? ➤ la strategia è stata valutata? come e quando?
	D. Misure preventive/di sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ campagne d'informazione rivolte agli autori di violenze ➤ campagne d'informazione rivolte alle vittime ➤ campagne d'informazione rivolte al personale specializzato che assiste le vittime o gli autori di violenze ➤ campagne d'informazione generale rivolte all'insieme della popolazione ➤ altre attività di sensibilizzazione
	E. Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ qual è la dotazione finanziaria a disposizione dello Stato per combattere la violenza domestica contro le donne?

7. Valutazione	A. Progressi realizzati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ cambiamenti statistici degli indicatori ➤ resoconti sulle misure adottate dagli Stati membri e relative informazioni, ad esempio sulla percentuale di recidivi tra gli autori di violenze seguiti dai programmi ➤ altre eventuali misure intese a monitorare i progressi o a pubblicarli
	B. Insegnamenti da trarre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sforzi/iniziative rivelatisi efficaci, ad es. campagne, programmi di formazione, misure rivolte agli autori di violenze, modifiche legislative che hanno migliorato il sostegno alle vittime o diminuito la violenza domestica contro le donne ➤ sforzi che sono stati avviati ma non hanno avuto l'effetto sperato, ad esempio campagne o programmi di formazione

Riferimenti**1) Legislazione UE**

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (in materia penale) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

2) Parlamento europeo

Risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011¹⁰.

Risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne¹¹.

Risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne¹².

¹⁰ P7_TA(2012) 0069.

¹¹ P7_TA(2011) 0127.

¹² B7-0139/2009.

3) Consiglio

Tutte le conclusioni del Consiglio adottate sull'esame della piattaforma d'azione di Pechino¹³ ed in particolare quelle sotto elencate.

Risoluzione del Consiglio, del 10 giugno 2011, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (GU C 187 del 10.6.2011, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio, del 19 maggio 2011, su un quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (GU C 258 del 2.9.2011, pag. 6).

Conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) (GU C 155 del 25.5.2011, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, dell'8 marzo 2010, sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea" (6585/10).

Conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2009 su una strategia volta ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime nell'Unione europea (12944/09 + COR 1).

Conclusioni¹⁴ del 16 dicembre 2008 sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino: indicatori concernenti le donne e i conflitti armati (17099/08).

Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti dell'8 dicembre 2008 (doc. 16173/08 + COR 1).

Conclusioni del Consiglio, del 21 ottobre 2002, sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma di azione di Pechino, in cui sono stati definiti sette indicatori in materia di violenza domestica contro le donne (doc. 14578/02).

Conclusioni della presidenza del 7 marzo 2002 sulla violenza contro le donne (6994/02).

4) Consiglio europeo

Il programma di Stoccolma adottato il 10 e 11 dicembre 2009¹⁵.

¹³ http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/statistics-indicators/platform-action/index_en.htm

¹⁴ Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

¹⁵ http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_it.htm

5) Commissione

Documento di lavoro della Commissione sui progressi nella parità tra donne e uomini 2011 (doc. 8905/12 ADD 2).

Speciale Eurobarometro 344 sulla violenza domestica contro le donne (settembre 2011)
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf

Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (13767/10).

Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (8895/10).

Comunicazione della Commissione: - Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini: Carta per le donne - Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010 Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (7370/10).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea", COM(2011) 274.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile [COM(2011) 276 def.].

6) Altri

Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica¹⁶.

Parere del Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini relativo ad una strategia dell'UE sulle violenze contro donne e ragazze (7 dicembre 2010).

Parere del Comitato economico e sociale europeo in tema di eliminazione della violenza domestica (SOC 465 (2012)).

¹⁶ <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/210.doc>